

Comune di Macherio

Provincia di Monza e della Brianza Via Visconti, 39 – 20846

Tel. 039 20756.1 - Fax 039 20756230

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATA DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 51 del 14/05/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISTRETTUALE DISCIPLINANTE LA CONTRIBUZIONE COMUNALE NEL PAGAMENTO DI RETTE PER STRUTTURE DIURNE DI TIPO SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO SANITARIO RIVOLTE A PERSONE CON DISABILITA' E DELLE RELATIVE LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO

L'anno 2013 il giorno Quattordici del mese di Maggio, alle ore 12:45, presso la Sede Comunale, il Commissario Straordinario dott.ssa ALESSANDRA LAZZARI, nominata con Decreto del Presidente della Repubblica del 22/02/2013, per la provvisoria gestione del Comune di Macherio, assistita dal Segretario Generale dott. Francesco Miatello.

Avendo assunto i poteri del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, provvede a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° 51 DEL 14/05/2013

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità e delle relative Linee Guida per l'utilizzo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che l'art. 6 della legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale, adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini, secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

Richiamata la L.R. n. 3 del 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", segnatamente l'art 11, comma 2, in cui la Regione individua nella gestione associata la forma idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle unità di offerta sociali di competenza dei Comuni;

Considerato che:

- tra i Comuni di Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Carate Brianza, Lissone, Macherio, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza è stato costituito l'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza, quale ufficio comune ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 267/00 individuando nel contempo il Comune di Biassono quale Ente capofila;
- nell'Ambito Territoriale di Carate Brianza è attivo un organismo di coordinamento tra i Responsabili dei Servizi Sociali dei 13 Comuni dell'Ambito coadiuvato da tecnici del settore denominato Tavolo Gestionale Tecnico e che è attivo il Tavolo Disabili, a gestione Distrettuale, nel quale sono presenti gli organismi a diversa titolarità coinvolti nella tematica (Comuni, Ufficio di Piano, Terzo Settore...);
- i sopra menzionati organismi hanno demandato ad apposito Gruppo di lavoro composto dall'Ufficio di Piano e da tecnici dei Comuni il compito di predisporre una bozza di Regolamento Distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità, nonché le relative linee guida per l'utilizzo dello stesso, allegati alla presente;

Visto l'art. 12 della L. 241/1990;

Visto l'allegato Regolamento Distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, approvato a maggioranza nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci del 13/11/2012 ed all'unanimità nella seduta del 10/04/2013:

Viste le allegate Linee Guida per l'utilizzo del Regolamento Distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, approvate all'unanimità nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci del 10/04/2013;

Visto l'art. 42, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti i pareri previsti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover disporre in materia,

Con i poteri del Consiglio Comunale

DELIBERA

- 1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'allegato Regolamento Distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità, che forma parte integrante del presente atto:
- 2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le allegate Linee Guida per l'utilizzo del Regolamento Distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità, che formano parte integrante del presente atto;
- 3. di demandare al Coordinatore del Settore Servizi alla Persona, coadiuvato dai Servizi Sociali, l'applicazione di quanto derivante dall'approvazione del presente Regolamento, conformemente alle Linee Guida approvate, ai fini della definizione della contribuzione a carico dell'Ente e degli utenti interessati;
- 4. di dare atto che l'applicazione del presente Regolamento dovrà avvenire, conformemente a quanto determinato a maggioranza nella seduta dell'Assemblea dei Sindaci del 10/04/2013 a decorrere dal mese di Settembre 2013;
- 5. di dare atto che il presente atto potrà comportare minori oneri a carico dell'Ente;
- 6. di dare atto che il presente Regolamento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 74, c. 7, dello Statuto Comunale.

Allegati: Regolamento Distrettuale

Linee Guida per l'utilizzo del Regolamento

Pareri

COMUNE DI MACHERIO

Provincia di Monza e della Brianza

Parere in merito alla proposta di Deliberazione del COMMISSARIO STRAORDINARIO (art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 N° 267)

OGGETTO: Approvazione del Regolamento Distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità e delle relative Linee Guida per l'utilizzo

UFFICIO PROPONENTE: Settore Servizi alla Persona – Servizi Sociali

Parere del Coordinatore del Settore Servizi alla Persona

La sottoscritta esprime parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta.

Macherio, 06/05/2013

Il Coordinatore del Settore Servizi alla Persona Rivolta Dr.ssa Donatella

Regolamento distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità (approvato nelle Assemblee dei Sindaci del 13.11.12 e del 10.4.2013)

Indice:

Articolo 1 Materia e disciplina del regolamento	2
Articolo 2 Destinatari degli interventi	
Articolo 3 Definizione dei servizi socio sanitari a carattere diurno rivolti a persone con	
disabilità e modalità presentazione domanda di contribuzione per la retta	3
Articolo 4 Modalità di determinazione della contribuzione per il pagamento di rette per i	
servizi socio sanitari a carattere diurno rivolti a disabili	3
Articolo 5 Definizione dei servizi socio assistenziali a carattere diurno rivolti a persone co	on
disabilità, e modalità presentazione domanda di contribuzione per la retta	4
Articolo 6 Modalità di determinazione della contribuzione per il pagamento di rette per i	
servizi socio assistenziali diurni rivolti a disabili	4
Articolo 7 Rilevanti variazioni della situazione economica	5
Articolo 8 Utilizzo dei dati personali	6
Articolo 9 Albo beneficiari di provvidenze di natura economica	6

Articolo 1 Materia e disciplina del regolamento

- **1.** Il presente regolamento disciplina i criteri per ottenere la compartecipazione a carico del bilancio comunale, per il pagamento delle rette per la fruizione di servizi diurni rivolti a persone con disabilità.
- **2.** Si intendono per servizi socio sanitari diurni i servizi disciplinati:
 - dal Decreto Legislativo 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria",
 - dalla Legge Regionale 3 del 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"

e declinati:

- dal DPCM del 14.02.2001 Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie.
- dal DPCM del 29.11.2001 Definizione dei Livelli Essenziali di assistenza sanitari e sociosanitari integrati,
- dalla DGR 7.438 del 13 giugno 2008 Individuazione delle unità di offerta socio sanitarie"
- dalla DGR 18.334 del 23 luglio 2004 Definizione della nuova unità di offerta Centro diurno per persone con disabilità,
- dalla DGR 19.874 del 16. 12.2004 Prima definizione del sistema tariffario della Comunità alloggio Socio-Sanitarie (CSS) e dei Centri Diurni per persone Disabili (CDD) in attuazione delle DGR n. 18.333 e 18.334 del 23 luglio 2004;
- dalla DGR 399 del 5 agosto 2010 Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario regionale delle prestazioni erogate nelle RSA, nelle RSD, nei CDI, nei CDD; nelle CSS e negli hospice;
- dalla DGR 3540 del 30 maggio 2012 Determinazioni in materia di esercizio ed accreditamento delle unità di offerta sociosanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e controllo,

e loro modificazioni ed integrazioni successive, ed in particolare i Centri Diurni Disabili (CDD),

- 3. Si intendono per servizi socio assistenziali diurni o residenziali i servizi disciplinati:
 - dalla legge Regionale 3 del 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario"

e declinati:

- dalle DGR 7437 del 13 giugno 2008 Individuazione delle unità di offerta socio assistenziali e e loro modificazioni ed integrazioni successive, ed in particolare i Centri Socio Educativi (CSE) ed i Servizi di Formazione all'Autonomia per persone disabili (SFA).
- **4.** Per eventuali servizi innovativi e/o sperimentali si procede, ove possibile, per analogia alle norme qui descritte.

Articolo 2 Destinatari degli interventi

- **1.** Il diritto a usufruire dei contributi a totale o parziale copertura delle rette in oggetto è determinato dal possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:
 - a) essere residente in uno dei Comuni dell'Ambito: la residenza presso strutture residenziali site nell'Ambito, acquisita successivamente al ricovero, non va a costituire tale diritto;
 - b) essere persona con disabilità, così come definito dagli art. 3 e 4 della Legge 104/92;
- 2. I contributi per la copertura totale o parziale delle rette vengono garantiti compatibilmente alle risorse finanziarie dei singoli bilanci comunali, previa valutazione della domanda da parte del Servizio Sociale Comunale competente.

Articolo 3 Definizione dei servizi socio sanitari a carattere diurno rivolti a persone con disabilità e modalità presentazione domanda di contribuzione per la retta

- 1. Si intendono per servizi socio sanitari a carattere diurno le unità di offerta territoriali, accreditate, rivolte a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultra diciottenni, con notevole compromissione dell'autonomia nelle funzioni elementari, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per i quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
- 2. La domanda per la copertura parziale o totale della retta di inserimento in unità di offerta diurna socio sanitaria viene presentata al momento della richiesta di inserimento nella struttura sottoscritta dall'interessato o dal genitore o tutore o amministratore di sostegno, corredata da una breve relazione dai servizi sociali per attestarne la rispondenza al progetto di vita, concordato tra interessato e/o famiglia e servizi sociali.

Nel progetto di vita, concordato tra servizi sociali e famiglia, ed aggiornato nelle diverse fasi di vita della persona con disabilità vengono di norma indicate le finalità e gli obiettivi degli interventi concordati, i tempi di realizzazione, i tempi di verifica, i compiti dei diversi interlocutori interessati.

3. Qualora l'accesso venga richiesto prima del compimento dei 18 anni la domanda è corredata da specifica certificazione del servizi sanitario territoriale di competenza (di norma NPIA).

Articolo 4 Modalità di determinazione della contribuzione per il pagamento di rette per i servizi socio sanitari a carattere diurno rivolti a disabili

- 1. A fronte di domanda per la copertura parziale o totale della retta di inserimento in struttura diurna socio sanitaria, di disponibilità all'accoglienza, di posto accreditato, contrattualizzato e budgettizzato, e di disponibilità di bilancio, il Comune, in conformità a quanto previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) socio sanitari (DPCM del 14.02.2001, e DPCM del 29.11.2001), assume a proprio carico il 30% del costo del servizio, conteggiato in base al sistema SIDI regionale per la classe di gravità di appartenenza dell'utente, o ad analogo sistema previsto per determinare la quota sanitaria dalla struttura socio sanitaria accreditata, riferito alle tariffe in vigore al momento dell'inserimento e rivisto annualmente.
- 2. Il contributo Comunale a copertura totale o parziale della retta si intende conteggiato su tutte le giornate di possibile frequenza annuale, a prescindere dalle assenze, e di norma viene corrisposto dal Comune direttamente alla struttura frequentata insieme alla eventuale quota risultante da quanto dovuto alla struttura per prestazioni eccedenti i LEA, detratta la compartecipazione richiesta all'utente di cui al punto seguente.
- 3. Sull'ulteriore quota applicata dalla struttura eventualmente eccedente i LEA, viene chiesta una compartecipazione all'utente, in ragione dell'ISEE, a norma del D.lgs 109/98 e s.m.i con gli importi concordati annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza e recepita da ogni Comune con apposito atto. La contribuzione, essendo stimata sull'intera eccedenza dei LEA, è prevista per 12 mesi a prescindere dal periodo di utilizzazione del Servizio, fino ad eventuale concorrenza della quota eccedente.
- **4.** Le diverse quote di partecipazione sono indicate e sottoscritte per accettazione dai diversi interessati (soggetto e/o genitore e/o tutore e/o amministratore di sostegno, familiari, Comune) nel contratto di ingresso della struttura previsto ai sensi della DGR 3540 del 30 maggio 2012 e sono di norma corrisposte direttamente alla struttura dai diversi interessati.
- **5.** Non sono previste riduzioni alla contribuzione a carico dell'utente né per le assenze dal Centro in caso di malattia o vacanza dell'utente, né in caso di inserimenti di più componenti del medesimo nucleo familiare.

- **6.** In caso non venga esibito l'ISEE l'intera quota applicata eventualmente eccedente i LEA è posta a carico dell'interessato
- 7. Annualmente l'Assemblea dei Sindaci definisce la soglia di ISEE familiare al di sotto della quale è prevista la gratuità dei servizi di cui al presente regolamento. Tale soglia viene recepita da ogni Comune con apposito atto.
- **8**. E' facoltà di ogni singolo interessato, qual'ora pur frequenti un servizio socio sanitario ma abbia un ISEE familiare inferiore a quello di cui al punto precedente, richiedere di tenere conto dell'ISEE familiare che dovrà essere obbligatoriamente allegato alla domanda.
- **9.** Sono, inoltre, posti a carico dell'utenza i costi per la mensa, parametrati ai pasti effettivamente fruiti e gli eventuali trasporti da e per la struttura, in ragione dei regolamenti comunali di competenza.

Articolo 5 Definizione dei servizi socio assistenziali a carattere diurno rivolti a persone con disabilità, e modalità presentazione domanda di contribuzione per la retta

- 1. Si intendono per servizi socio assistenziali a carattere diurno le unità di offerta territoriali autorizzate al funzionamento o accreditate o sperimentali rivolte a persone disabili, che offrano prestazioni assistenziali, educative, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.
- 2. La domanda per il contributo a copertura parziale o totale della retta di inserimento in unità di offerta diurna socio assistenziale viene presentata al momento della richiesta di inserimento nella struttura dall'interessato o, se nel caso, dal genitore o tutore o amministratore di sostegno dell'interessato e corredata di breve relazione dei servizi sociali per attestarne la rispondenza al progetto di vita, concordato tra interessato e/o famiglia e servizi sociali. Nel progetto di vita, concordato tra servizi sociali e famiglia, ed aggiornato nelle diverse fasi di vita del disabile vengono di norma indicate le finalità e gli obiettivi degli interventi concordati, i tempi di realizzazione, i tempi di verifica, i compiti dei diversi interlocutori interessati.

Articolo 6 Modalità di determinazione della contribuzione per il pagamento di rette per i servizi socio assistenziali diurni rivolti a disabili

- 1. A fronte di domanda per la copertura parziale o totale della retta di inserimento in unità di offerta diurna socio assistenziale, di disponibilità di posti e di disponibilità di bilancio, il Comune eroga, di norma direttamente alla struttura frequentata, un contributo, detratta la compartecipazione richiesta all'utente di cui al punto successivo.
- 2. Il contributo erogabile non potrà in alcun caso essere superiore alla reale retta mensile applicata dalla struttura diurna individuata per l'inserimento e dovrà tenere conto, in riduzione, della compartecipazione alla retta richiesta all'utente, commisurata all'ISEE, come definita annualmente dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Territoriale di Carate Brianza e recepita da ogni Comune con apposito atto. Le diverse quote sono di norma corrisposte direttamente alla struttura dai diversi interessati. La contribuzione, essendo stimata sull'intera retta, è suddivisa per comodità su 12 mesi a prescindere dal periodo di utilizzazione del Servizio, fino ad eventuale concorrenza della quota eccedente.
- **3.** In caso non venga esibito l'ISEE familiare l'intera retta della struttura diurna socio assistenziale è posta a carico del fruitore.
- 4. Non sono previste riduzioni dalla quota di compartecipazione ad eccezione dei seguenti casi:
- riduzione del 50% per i periodi di malattia documentata e superiori a 30 giorni;

- riduzione del 50% sull'intera quota di compartecipazione (per ciascuna persona inserita) in caso di inserimento di più componenti il medesimo nucleo familiare.
- **5.** Sono, inoltre, posti a carico dell'utenza i costi per la mensa, parametrati ai pasti effettivamente fruiti, e gli eventuali trasporti da e per la struttura in ragione dei regolamenti comunali di competenza.

Articolo 7 Rilevanti variazioni della situazione economica

- 1. Qualora subentrino rilevanti variazioni nelle consistenze reddituali o patrimoniali in godimento, rispetto a quelle dichiarate ai fini del calcolo della situazione economica, tali da comportare una variazione della quota di compartecipazione ai costi o una nuova più favorevole collocazione nelle graduatorie di accesso ai servizi, l'utente o altro componente del suo nucleo familiare definito ai fine ISEE, previa analitica documentazione delle predette variazioni, può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva: analoga dichiarazione può essere presentata a seguito della variazione del nucleo familiare.
- 2. Le variazioni documentate devono avere carattere non transitorio.
- **3.** Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva in corso di validità non contenga i dati economici relativi all'anno precedente l'istanza di agevolazione, l'ente può avvalersi della facoltà di richiedere al cittadino una dichiarazione aggiornata, se il dato economico più recente è già disponibile al momento della presentazione dell'istanza.
- **4.** In casi eccezionali, per particolari situazioni documentate (disabile che già sostiene contribuzione alla retta di servizi residenziali, elevate spese per altre prestazioni sociali o sanitarie...), l'Amministrazione Comunale autorizza su proposta motivata del servizio sociale, l'esonero totale o parziale, dalla contribuzione prevista agli art 4 e 6 anche per periodi di tempo definiti. In nessun caso può essere utilizzato il "reddito personale a disposizione dell'utente" ospite di strutture residenziali per la compartecipazione prevista dagli art. 4 e 6.
- **5.** L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese sia direttamente che avvalendosi di altri Uffici della Pubblica Amministrazione e/o servizi esterni: a tal fine potrà richiedere, ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D.Lgs 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.
- **6.** Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di un controllo preventivo all'erogazione del contributo, il responsabile del procedimento emette una comunicazione scritta dando modo al dichiarante, entro 10 giorni dalla ricezione di apposita raccomandata e prima dell'adozione formale di un provvedimento negativo, di presentare osservazioni corredate da eventuale documentazione.
- 7. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese a seguito di un controllo successivo all'erogazione del contributo, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto e incorrerà nelle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia: ai sensi dell'art. 76 del T.U. il sottoscrittore di dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del Codice penale, anche se le stesse sono rese nell'interesse di altri.
- 8. I controlli effettuati dai Servizi Comunali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione, dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e sulle dichiarazioni sostitutive uniche possono essere svolti "a campione" o in maniera "puntuale": il controllo a campione è svolto su almeno il 5% dei procedimenti complessivamente avviati nell'arco di un anno, se al Comune vengono presentate oltre 100 certificazioni ISEE, mentre se il numero è inferiore a 100 la percentuale da sottoporre a controllo a

campione è fissata nel 10%; il controllo puntuale riguarda singoli casi per i quali insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni per incoerenza delle informazioni rese, inattendibilità delle stesse, imprecisioni e omissioni, incoerenza dei dati economico-reddituali dichiarati con la situazione socio-economica nota al Servizio Sociale.

- **9.** I controlli "a campione" o "puntuali" sono tra loro complementari, pertanto l'avvio dell'uno non esclude l'altro.
- **10.** Qualora nel corso dei controlli si rilevino errori sanabili, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni entro 10 giorni dalla ricezione di apposita raccomandata.
- **11.** Nei controlli "a campione" la scelta delle istanze da sottoporre a verifica è effettuata con sorteggio dal Responsabile di procedimento alla presenza di due testimoni con redazione di apposito verbale. L'Amministrazione comunale ed i propri funzionari non sono responsabili per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni, salvo i casi di dolo o colpa grave.
- **12** In caso di accertata non veridicità delle informazioni fornite a danno della Pubblica Amministrazione, fermo restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali (DPR 445 del 28.12.2000), l'Amministrazione Comunale provvederà alla sospensione dell'erogazione, nonché alla eventuale riscossione coattiva delle somme non dovute.

Articolo 8 Utilizzo dei dati personali

- 1. Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio comunale venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.
- **2.** E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione.

Articolo 9 Albo beneficiari di provvidenze di natura economica

1. I benefici economici concessi ai sensi del presente regolamento vengono annualmente indicati nel "Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica" istituito presso il Comune ai sensi del D.P.R. n. 118 del 07.04.2000.

Linee Guida per l'utilizzo del Regolamento distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità

(approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 10.4.2013)

Indice:

Linee guida rispetto all'applicazione degli articoli art.3 e 4 del "Regolamen disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità"	diurne di tipo
Linee guida rispetto all'applicazione dell'art. 6: del "Regolamento distrettuale la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità"	di tipo socio
Allegato 1: Riassuntivo per inserimento presso CDD	9
Allegato 2: Bozza contratto di ingresso	10

Linee guida rispetto all'applicazione degli articoli art.3 e 4 del "Regolamento distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità"

Come premessa occorre ricordare che il DPCM 29 novembre 2001 allegato 1 C recita: "Nella tabella riepilogativa, per le singole tipologie erogative di carattere socio sanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale. In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di minori, donne, famiglia, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool, droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV"

La tabella di pertinenza è la seguente:

Livelli di Assistenza	Prestazioni	% costi a carico dell'utente o del Comune	Atto indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie DPCM 14.2.2001
Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di disabili fisici, psichici e sensoriali	 a. prestazioni diagnostiche, terapeutiche, riabilitative e socio riabilitative in regime semiresidenziale; b. prestazioni diagnostiche, terapeutiche e socio riabilitative in regime semiresidenziale per disabili gravi [cfr. % colonna a fianco] 	30%	1. Assistenza ai disabili attraverso interventi diretti al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali in regime semiresidenziale. 2. Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione, in regime semiresidenziale, compresi gli interventi di sollievo alla famiglia

Dunque: per le strutture semiresidenziali per disabili gravi il criterio di finanziamento previsto dai Livelli Essenziali di assistenza (LEA) è pari a 70% carico SSN 30% carico Comune o utente.

Le classi SIDI dei CDD, disciplinate con DGR 19.874 del 16.12.2004 e successiva DGR 399 del 5.8.10, definiscono il rimborso sanitario (la quota del 70%) e prevedono il seguente rimborso giornaliero a carico del SSN (a margine viene indicato il 30% corrispettivo derivabile per il LEA sociale):

Classe SIDI	LEA sanitario 70%	LEA sociale	TOTALE LEA
Classe SIDI	LEA Samilano 70%	(derivato) 30%	GIORNALIERI
classe 1	€ 58	€ 24,85	€ 82,85
classe 2	€ 54,50	€ 23,35	€ 77,85
classe 3	€ 51	€ 21,85	€ 72,85
classe 4	€ 47,5	€ 20,35	€ 67,85
classe 5	€ 45	€ 19,28	€ 64,28
classe 5/bis 6	€ 45 o diversa	€ 19,28	€ 64,28

Applicazione art 3 e Commi 1 e 2 art 4

Il Comune verifica con la struttura socio sanitaria in cui dovrebbe avvenire l'inserimento:

congruità inserimento con progetto di vita dell'interessato
 disponibilità inserimento da parte della struttura (requisiti soggettivi dell'interessato compatibili, disponibilità di posto)
 classe SIDI di inserimento del soggetto interessato
 posto accreditato
 posto contrattualizzato e budgettizzato
 n. giornate apertura centro (per calcolo quota sanitaria massima che verrà corrisposta)

Applicazione Commi 3-5-6-7-8 art. 4

Criteri generali adottati dall'Assemblea dei Sindaci (seduta del 10/04/2013) in riferimento all'art. 4 commi 3-5-7-8:

- L'ISEE utilizzato per la compartecipazione ai costi eccedenti ai LEA delle strutture diurne socio – sanitarie è l'ISEE singolo estrapolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 art 3 comma 2 ter e s.m.i
- 2) L'ISEE familiare al di sotto del quale è prevista la gratuità è fissato in € 10.000 (per eccezioni all'utilizzo dell'ISEE singolo di cui ai commi 7 e 8)
- L'importo massimo per la contribuzione dell'interessato è fissato al 90% della differenza tra retta applicata e quote di pertinenza sanitaria e sociale stabilite dalle normative regionali.
- 4) Nel caso in cui non venisse presentato l'ISEE singolo o familiare, l'importo massimo per la contribuzione dell'interessato è pari all'intera differenza tra retta applicata e quote di pertinenza sanitaria e sociale stabilite dalle normative regionali.
- 5) In caso di frequenza part-time, la contribuzione dell'utenza è parametrata alle ore settimanali concordate nel progetto individualizzato (es. se l'utente frequenta 18 ore settimanali in una struttura aperta 36 ore/settimana, la contribuzione dovrà essere metà di quella calcolata secondo le modalità di cui al punto seguente)
- 6) La percentuale di quota a carico dell'utente (in base a ISEE singolo estrapolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 art 3 comma 2 ter e s.m.i,) è calcolata secondo la seguente tabella:

ISEE singolo		% di contribuzione su
da	а	ISEE singolo
0	10.000	Fisso € 100
10.001	15.000	1,02%
15.001	20.000	1,04%
20.001	25.000	1,06%
25.001	30.000	1,08%
30.001	35.000	1,10%
35.001	40.000	1,12%
40.001	45.000	1,14%

45.001	50.000	1,16%
50.001	55.000	1,18%
55.001	60.000	1,20%
60.001	65.000	1,22%
65.001	70.000	1,24%
70.001	75.000	1,26%
75.001	80.000	1,28%
80.001	85.000	1,30%
85.001	90.000	1,32%
90.001	95.000	1,34%
95.001	100.000	1,36%
100.001	105.000	1,38%
E così di seguito aumentando la contribuzione richiesta		

E così di seguito aumentando la contribuzione richiesta dello 0,02 per ogni successiva fascia di 5000 euro di ISEE

7) Al costo della retta può essere sommato il costo per la mensa e per l'eventuale trasporto fruito da e per la struttura secondo gli specifici regolamenti comunali

Per definire la contribuzione a carico dell'interessato si procederà dunque a:

- □ rilevare la <u>retta complessiva applicata</u> dalla struttura (non detratto il rimborso sanitario);
- □ moltiplicare per le giornate di apertura del centro gli <u>ipotetici rimborsi sanitari</u> come da classe SIDI di pertinenza;
- □ moltiplicare per le giornate di apertura del centro le <u>quote sociali</u> come ricavabili dalla proporzione (quota sanitaria/70 * 30) (per il primo anno cfr tabella di pag. 2);
- □ sottrarre dalla retta complessiva gli ipotetici rimborsi sanitari e le quote sociali di cui al punto precedente → la quota restante, calcolata al 90%, è quella su cui si applica la contribuzione dell'utente in base al suo ISEE;
- □ verifica se viene presentato ISEE familiare per la gratuità del servizio;
- o in alternativa
- u verifica valore ISEE del singolo estrapolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 art 3 comma 2 ter e s.m.i.
- □ calcolo quota di contribuzione mensile in base a ISEE del singolo estrapolato ai sensi del D. Lgs. 109/98 art 3 comma 2 ter e s.m.i. in base ai criteri adottati dall'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito di cui alla tabella precedente
- u verifica (tramite moltiplicazione per 12 della quota di contribuzione mensile) che non si superi la quota massima a carico dell'utente (pari al 90% della quota su cui si applica la contribuzione dell'utente)

Esempi

- □ retta complessiva applicata = € 31.398,63
- □ giorni apertura servizio = 235

- **Ipotesi A** calcolo contribuzione con **ISEE familiare** pari a € 7.232
- □ esenzione dalla contribuzione

Ipotesi B calcolo contribuzione con ISEE singolo pari a € 0

□ calcolo quota di contribuzione mensile = € 100,00 (+ mensa + eventuale trasporto in base a regolamenti comunali)

Ipotesi C calcolo contribuzione con **ISEE singolo** pari a € 27.832

- fascia di appartenenza con contribuzione mensile prevista di 1,08% sull'ISEE → (27.832 / 100*1,08) = € 300,58 (+ mensa + eventuale trasporto secondo regolamenti comunali)
- □ verifica che non si superi la quota massima a carico dell'utente = (€ 300,59 x12) = € 3.607,08 (non superiore a massimo € 12.850,99)

Ipotesi D calcolo contribuzione con ISEE singolo pari a 99.492

- □ fascia di appartenenza con contribuzione mensile prevista di 1,36% sull'ISEE \rightarrow (99.492 / 100*1,36) = \in 1.353,09
- □ verifica che non si superi la quota su cui si applica la contribuzione dell'utente = (\le 1.353,10 x 12) \le 16.237,20 (superiore a quota prevista per contribuzione massima dell'utente) pertanto scatta la calmierazione della quota annua su cui si applica la contribuzione massima dell'utente = (\le 12.850,99 / 12) = \le 1.070,91 = quota mensile a carico dell'utente (+ mensa + eventuale trasporto secondo regolamenti comunali)

Ipotesi E ISEE non presentato

□ calcolo quota di contribuzione = (€ 14.278,88 / 12) = € **1.189,90** = quota mensile a carico dell'utente (+ mensa + eventuale trasporto secondo regolamenti comunali)

Con il calcolo di cui sopra il Comune, determinata la contribuzione per ogni utente, e provvede ad impegnare a favore del gestore la restante parte della retta concordata in sede di preventivo.

NOTA BENE: poiché la quota sanitaria raramente è corrisposta per tutti i giorni di frequenza e per il 100% di quanto previsto, i Comuni dovranno prevedere la modalità per conguagliare la quota a proprio carico a consuntivo del servizio per la quota non coperta dalla sanità

<u>Linee guida rispetto all'applicazione dell'art. 6: del "Regolamento distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità"</u>

Applicazione art 5

Il Comune verifica con la struttura socio assistenziale in cui dovrebbe avvenire l'inserimento:

□ congruità inserimento con progetto di vita dell'interessato
 □ disponibilità inserimento da parte della struttura (requisiti soggettivi dell'interessato compatibili, disponibilità di posto)
 □ retta praticata

Applicazione art 6 comma 2 – 3 - 4 - 5

Criteri generali adottati dall'Assemblea dei Sindaci (seduta del 10/04/2013) in riferimento all'art. 4 commi 3-5-7-8:

- 1) L'ISEE utilizzato per la compartecipazione ai costi delle strutture diurne socio assistenziali è l'ISEE familiare
- 2) L'ISEE familiare al di sotto del quale è prevista la gratuità è fissato in € 10.000
- 3) L'importo massimo per la contribuzione dell'interessato è pari al 90% della retta della struttura. Nel caso in cui non venisse presentato l'ISEE, l'importo massimo per la contribuzione dell'interessato è pari all'intera retta.
- 4) In caso di frequenza part-time, la contribuzione dell'utenza è parametrata alle ore settimanali concordate nel progetto individualizzato (es. se l'utente frequenta 18 ore settimanali in una struttura aperta 36 ore/settimana, la contribuzione dovrà essere metà di quella calcolata secondo le modalità di cui al punto seguente)
- 5) Quota a carico dell'utente, in base a ISEE familiare calcolata secondo la seguente tabella:

ISEE familiare		% di contribuzione su
da	а	ISEE familiare
0	10.000	0
10.001	20.000	1,01%
20.001	30.000	1,02%
30.001	40.000	1,03%
40.001	50.000	1,04%
50.001	60.000	1,05%
60.001	70.000	1,06%
70.001	80.000	1,07%
80.001	90.000	1,08%
90.001	100.000	1,09%
100.001	110.000	1,10%
110.001	120.000	1,11%
120.001	130.000	1,12%

130.001	140.000	1,13%
140.001	150.000	1,14%
E così di seguito aumentando la contribuzione		

E così di seguito aumentando la contribuzione richiesta dello 0,01 per ogni successiva fascia di 10.000 euro di ISEE

Al costo della retta può essere sommato il costo per la mensa e per l'eventuale trasporto fruito da e per la struttura secondo gli specifici regolamenti comunali.

- 6) Riduzione 50% per periodi di malattia documentata superiore ai 30 giorni
- 7) Riduzione 50% (per ciascuna persona inserita) in caso di inserimento di più componenti il medesimo nucleo familiare:

Per definire la contribuzione a carico dell'interessato si procederà dunque a:

rilevare la retta complessiva applicata dalla struttura;

calcolo quota di contribuzione mensile (per 12 mesi indipendentemente dal numero di mesi fruiti) in base a ISEE familiare

verifica (tramite moltiplicazione per 12 della quota di contribuzione mensile) che non si superi

Esempio

□ retta complessiva applicata dalla struttura = € 19.873 (suddivisa x 12) = € 1.656,08
 □ retta massima a carico dell'utenza = € 19.837 * 90% = € 17.853,30

Ipotesi A calcolo contribuzione con **ISEE familiare** pari a € **7.232**

□ esenzione dalla contribuzione

il 90% della retta di frequenza

Ipotesi B calcolo contribuzione con ISEE familiare pari a € 13.745

□ fascia di appartenenza con contribuzione mensile prevista di 1,01% sull'ISEE → (13.745 / 100*1,01) = € 138,82 (+ mensa + eventuale trasporto secondo regolamenti comunali)

□ verifica che non si superi la quota su cui si applica la contribuzione dell'utente = (€ 138,82 x12) = € 1.668,84 (non superiore a 90% della retta)

Ipotesi C calcolo contribuzione con **ISEE familiare** pari a € 157.932

□ fascia di appartenenza con contribuzione mensile prevista di 1,15% sull'ISEE → (157.932 / 100*1,15) = € 1.816,21 (+ mensa + eventuale trasporto secondo regolamenti comunali)

□ verifica che non si superi la quota su cui si applica la contribuzione dell'utente = (€ 1.816,21 x12) = € 21.794,52 → superiore a 90% retta pertanto si richiede il pagamento del 90% della

retta = € 17.853,30 / 12) = € **1.487,77** = quota mensile a carico dell'utente (+ mensa + eventuale trasporto secondo regolamenti comunali)

Ipotesi D ISEE non presentato

□ si richiede il pagamento dell'intera retta (= € 19.873 / 12) = € 1.656,08 = quota mensile a carico dell'utente (+ mensa + eventuale trasporto)

Con il calcolo di cui sopra il Comune, determinata la contribuzione per ogni utente, e provvede ad impegnare a favore del gestore, qual'ora necessiti, la restante parte della retta.

NOTA BENE: poiché è previsto un abbattimento del 50% della retta a carico dell'utente per i giorni di malattia certificata oltre i 30 i Comuni dovranno prevedere la modalità per conguagliare la quota a proprio carico a consuntivo del servizio in caso si presenti tale eventualità.

Allegato 1: Riassuntivo per inserimento presso CDD

 domanda presentata presso il Comune dall'interessato o familiare o amministratore di sostegno in data: 	
□ struttura disponibile all'inserimento:	
□ come da verbale del nucleo di valutazione / comunicazione / altro (specificare) del:	
□ congruità inserimento con progetto di vita dell'interessato: a) finalità e obiettivi dell'intervento:	
b) tempi di realizzazione	
c) tempi di verifica	
d) compiti dei diversi interlocutori interessati (CDD – Comune – Famiglia)	
□ classe SIDI di inserimento del soggetto interessato	
□ posto accreditato	
□ posto contrattualizzato e budgettizzato	
□ n. giornate apertura centro	
□ ISEE singolo o (su richiesta) ISEE familiare con validità fino a	
□ quota a carico dell'interessato in base a regolamento:	

Allegato 2: Bozza contratto di ingresso

CENTRO DIURNO DISABILI _	
--------------------------	--

ENTE GESTORE:

CONTRATTO DI INGRESSO

(ai sensi dell'art. 7 della L.R. 3 del 12 marzo 2008, e della D.G.R. 8496 del 26 novembre 2008, par. 4.3, "Contratto di Ingresso".)

Il Centro Diurno Disabili è un servizio semiresidenziale che offre interventi riabilitativi a persone con disabilità grave, attivando un insieme di interventi che mirano allo sviluppo della persona sotto il profilo fisico, psicologico, sociale, occupazionale ed educativo.		
RELATI	VO ALL'INSERIMENTO DELL'OSPITE	
Nome	Cognome	
nato a il	Cognome, Cod. Fiscale	
residente in via		
Comune di	n, CAP,	
Domicilio (solo se diverso da residenza)		
via	, n, CAP,	
Comune di	, Provincia di	
(Da compilare nel caso sia presente un ger	nitore / parente per ospite minorenne)	
Genitore/Parente	, note	
nato ail	, Cod. Fiscale	
residente in via	, note , Cod. Fiscale n, CAP, Comune di	
	utore o amministratore di sostegno), note	
	TRA	
I soggetti coinvolti nel "progetto di vita" del ed in particolare, in	lla persona con disabilità inserita al Centro Diurno Disabili riferimento al presente contratto:	
SOCIALE qui legalm	STORE del CDD di	
autorizzato.	· ·	
	E	
il referente degli interventi sociali del Co rappresentato dal	mune di qui legalmente, nato il, a, iciliato agli effetti del presente atto presso il Comune, a ciò	
C. F, dom	iciliato agli effetti del presente atto presso il Comune, a ciò	
300007/310/03		

l'ospite o il genitore (per	ospite minorenne) o i	I tutore o l'amministratore	di sostegno dell'interessato
	, nato il	, a_	
C.F	· 		

PREMESSO

•	che l'ente gestore dell'unità d'offerta CDD è la Cooperativa sociale in virtù di un
	contratto di concessione con l'Amministrazione comunale di;
•	che il Comune di, che effettua la richiesta di inserimento, è titolare
	delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali ai sensi degli art. 6 della L. 8
	novembre 2000 n. 328 e dell'art. 13 della L. R. 12 Marzo 2008 n. 3 e del progetto individuale d
	vita per la persona disabile ai sensi 14 della L. 8 novembre 2000 n. 328;

- che la richiesta di inserimento ha superato positivamente tutte le fasi dell'iter di valutazione previsto sia dagli organismi territoriali comunali e dell'ASL, sia dalle Commissione di Valutazione Inserimenti Interna dell'Ente Gestore:
- che l'inserimento avverrà con il consenso libero e informato dell'ospite o, se del caso, di chi ne esercita la tutela:

si pattuisce quanto segue:

1. IMPEGNI DELL'ENTE GESTORE

- 1.1 L'Ente Gestore, tramite il CDD si impegna a:
 - a. definire il Progetto individualizzato aggiornandolo annualmente;
 - b. erogare i servizi e le prestazioni previsti dal progetto personalizzato, a seguito brevemente riassunte nel punto 1.2, secondo gli standard definiti nella Carta dei Servizi allegata al presente contratto, e con le modalità di cui al Regolamento di funzionamento del servizio, allegata al presente contratto, impegnandosi a comunicare al destinatario ogni eventuale modifica alla Carta dei Servizi e al Regolamento;
 - c. applicare secondo le indicazioni delle normative regionali il piano di assistenza socio riabilitativo ed educativo personalizzato:
 - d. garantire collegamenti di rete con gli altri servizi del territorio (servizi sociali, medici, ospedale, parenti, servizi culturali, ecc.)
 - e. garantire la riservatezza relativamente a qualsiasi notizia riguardante l'ospite e la sua famiglia, ai sensi del D.Lgs 196/03;
 - f. garantire la sicurezza dell'ospite; a tal fine il gestore, qual'ora non sia protetto da specifica polizza Regionale dovrà provvedere a stipulare anche idonea polizza assicurativa di responsabilità civile e antinfortunistica;
 - g. programmare il calcolo della retta a preventivo e a consuntivo tenendo conto dell'effettiva quota sanitaria percepita e definire gli impegni di frequenza dell'utenza;
 - rilasciare la certificazione delle rette ai fini fiscali, nel caso in cui l'ospite compartecipi al costo del servizio, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi (se dovuta);
 - i. predisporre e costantemente aggiornare tutta la documentazione sociosanitaria (FA.SA.S) necessaria per la corretta gestione dell'intervento e informare l'ospite, le persone da lui delegate o chi ha la di lui tutela relativamente alle condizioni di salute e allo stato di bisogno bio-psico-sociale;
 - j. fornire al Comune ogni informazione relativa alla classe SIDI di ingresso ed ad ogni successiva variazione della stessa, alla quota sanitaria individualizzata presunta per classe SIDI in sede di preventivo ed effettivamente percepita in sede di consuntivo suddivisa per numero di giornate di frequenza presunte ed effettivamente effettuate;
 - k. a custodire i beni dell'ospite con riferimento al progetto individualizzato.

1.2 I Servizi e le prestazioni offerte dal CDD sono proposte agli utenti, relativamente alla classe di fragilità, in base al Progetto Personalizzato, soddisfano gli indicatori previsti dalla DGR 18334 del 23/07/2004 e possono essere così brevemente riassunti:

Prestazioni socio-sanitarie

- a. tenuta e aggiornamento del fascicolo dell'ospite: valutazione dei bisogni sanitari, cognitivi, psicologici e sociali;
- b. coordinamento con MMG e specialisti, finalizzato ad aggiornare i dati clinici e sanitari dell'ospite;
- c. aiuto e assistenza nell'igiene personale e nell'alimentazione;
- d. gestione delle terapie;
- e. controllo diete:
- f. consulenze specialistiche (medico psichiatra, fisiatra)

Prestazioni socio-riabilitative

- a. attività individuali e di gruppo finalizzate al mantenimento e alla valorizzazione delle abilità conseguite;
- b. attività finalizzate al mantenimento delle residue capacità psicofisiche, di relazione, comunicative;
- c. attività finalizzate all'acquisizione / mantenimento di sequenze comportamentali adeguate

Prestazioni riabilitative

- a. riabilitazione fisica di mantenimento, attraverso attività programmate di gruppo;
- b. riabilitazione fisica individuale, per cicli programmati e definiti, solo in presenza di un piano
- c. piano riabilitativo formulato da specialista ad hoc (fisioterapia. Idroterapia, ippoterapia, piscina, attività motoria);

Prestazioni educative

- a. sostegno dei familiari e orientamento alla rete dei servizi;
- b. promozione dell'inclusione sociale;
- c. mantenimento delle abilità culturali, manuali ed espressive;
- d. attività ludico / espressive socializzanti
- 1.3 L'approccio globale ai bisogni dell'ospite è centrato prioritariamente sulla cura della persona, sullo sviluppo e sul mantenimento delle autonomie primarie, sullo sviluppo di interessi e abilità nelle diverse aree considerate, sulla valorizzazione degli spazi e sulla promozione di esperienze di integrazione sociale, secondo quanto stabilito nell' ambito della "Classificazione Internazionale della Disabilità del Funzionamento Umano della Salute" (ICF).

L'atteggiamento operativo si sviluppa in forma differenziata in base alla tipologia di ospiti, definita dalle correlazioni esistenti tra età cronologica, età cognitiva, età delle autonomie ed età affettiva.

Le prestazioni sono assicurate dagli educatori e da tecnici specialisti o figure professionali con competenze in tecniche specifiche, i quali, nel rispetto delle finalità del CDD e del principio dell'individualizzazione del processo educativo, orientano i loro interventi in senso pedagogico, aiutando gli utenti a raggiungere un più adeguato rapporto con se stessi, con gli altri e con l'ambiente, nonché ad acquisire/mantenere comportamenti e funzioni indispensabili per la vita di tutti i giorni.

Per la definizione del progetto globale dell'ospite possono concorrere anche altre figure professionali presenti quali: assistente sociale del Comune di residenza, psicologo, specialisti, medico di base, ecc. Procedure gestionali, protocolli di intervento, linee guida, piani di assistenza, supervisione, formazione e riunioni d'èquipe garantiscono la correttezza degli interventi.

Tutte le prestazioni sono gratuite per l'ospite e incluse nella retta dell'amministrazione comunale.

2. IMPEGNI A CARICO DELL'OSPITE O DEI GENITORI / TUTORI / AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO

2.1 L'utente inserito, i genitori o il tutore o amministratore di sostegno si impegnano a:

- a. frequentare a tempo pieno e/o part-time, regolarmente le attività, salvo gravi impedimenti (forza maggiore e malattia);
- b. collaborare nella ridefinizione periodica del progetto individualizzato;
- c. informare gli operatori del centro di quanto ritenuto significativo rispetto al progetto individuale patuito e alla salute dell'interessato:
- d. pagare (se dovuta) regolarmente e puntualmente la retta nel rispetto delle modalità patuite;
- e. produrre certificazioni sanitarie, invalidità, esenzioni e altro:
- f. prendere visione e impegnarsi a rispettare i regolamenti del centro allegati al presente

3. IMPEGNI DEL COMUNE

3.1 Il Comune si impegna:

- a. collaborare con le fasi di inserimento e di definizione degli obiettivi di intervento;
- b. a partecipare alle fasi di verifica del progetto personalizzato;
- c. definire e sostenere il pagamento mensile della retta a carico dell'ospite (se dovuta) come determinata dall'applicazione del Regolamento Comunale vigente in materia, e riportato nell'Impegno di pagamento (se previsto) allegato al presente Contratto

4. RECESSO, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO D'INGRESSO E DIMISSIONI DELL'OSPITE

- 4.1 Il recesso da parte della parte richiedente potrà essere effettuato previo accordo con il servizio sociale che ha in carico il caso. Il recesso comporta sempre la dimissione dell'ospite e può essere dato con un preavviso di 60 giorni.
- 4.2 Gli impegni del presente contratto sono in vigore fino all'effettiva dimissione, ovvero, successivamente all'effettiva dimissione, fino all'espletamento di tutte le obbligazioni con particolare riguardo a quelle economiche.
- 4.3 Superato il periodo di prova, come definito nella Carta dei Servizi allegata alla presente, la risoluzione del contratto con le conseguenti dimissioni dell'ospite sarà concordata con il servizio sociale che ha in carico il caso e potrà avvenire per i seguenti motivi:
 - a. inadeguatezza delle prestazioni erogate dal CDD rispetto all'evoluzione del progetto individuale dell'ospite;
 - b. commissione di illeciti gravi e mancato rispetto delle regole di convivenza da parte dell'ospite che rendano impossibile la prosecuzione del servizio;
 - c. violazioni ripetute alla Carta dei Servizi ed al Regolamento (impegni di frequenza, norme igienico-sanitarie, orari del centro);
 - d. assenza superiore ai 90 giorni continuativi non motivati da grave necessità (es. ricovero, malattia, ecc.)
- 4.4 La risoluzione del contratto Dimissione deve essere data di norma con preavviso di 60 giorni, salvo casi di grave necessità.

5. PERIODO DI PROVA

5.1 Entro 90 giorni di calendario dall'inserimento del nuovo ospite l'Ente Gestore, sulla base dei dati raccolti dalle osservazioni effettuate, può dimettere l'ospite per inidoneità. Superato tale termine le dimissioni e la conseguente risoluzione del contratto saranno regolate come definito al punto 4.

Letto, Firmato e Sottoscritto

L'ente gestore	
II Comune di	
La parte richiedente	

Allegati:

- Carta del Servizio
 Regolamento del CDD e norme igienico-sanitarie del Centro
 Impegno di pagamento (se previsto)
- 4) Informativa sul trattamento dei dati personali e modulo consenso informato

COMUNE DI MACHERIO Provincia di Monza e della Brianza

SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DISTRETTUALE DISCIPLINANTE LA CONTRIBUZIONE COMUNALE NEL PAGAMENTO DI RETTE PER STRUTTURE DIURNE DI TIPO SOCIO ASSISTENZIALE E SOCIO SANITARIO RIVOLTE A PERSONE CON DISABILITA' E DELLE RELATIVE LINEE GUIDA PER L'UTILIZZO

Parere del responsabile dei Servizi Finanziari

Esaminata la proposta, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile e si attesta che la presente non comporta ulteriori oneri a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs del 18/08/2000 n. 267.

Si prende atto della quantificazione presunta per l'anno 2013, pari € 4.300,00, effettuata dal responsabile del servizio.

Macherio, 13 Maggio 2013

Il Coordinatore del Settore Finanziario Citterio Adriana Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa ALESSANDRA LAZZARI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Benedetto Cavallé

CERTIFICATO DI PUBBLIC	AZIONE E CONFORMITA'
Si certifica che questa deliberazione è s	stata pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio di questo Comune, dal	e per quindici giorni consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, addì	
Registro pubblicazioni n	
·	
IL MESSO COMUNALE	IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Benedetto Cavallé
	Dom Domodono Gavano
Copia conforme all'originale, in carta lib	ora, por uso amministrativo
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Dalla Residenza Municipale, addì	
	IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Benedetto Cavallé
CERTIFICATO DI	I ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta es del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267	secutiva, a norma dell'art. 134 – 3° comma –
in data	

IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Benedetto Cavallé